



Comunità Rotaliana-Königsberg



Piano territoriale di Comunità

Piano stralcio delle reti infrastrutturali ed ecologiche

Norme tecniche d'attuazione

Testo modificato sulla base delle richieste del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Comunità Rotaliana - Königsberg

Assessore all'urbanistica, lavori pubblici, viabilità, mobilità e trasporti, edilizia abitativa pubblica e agevolata, attività economiche

Graziano Tomasin

Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Laura Mazzurana

Ufficio pianificazione urbanistica della Comunità

Geom. Mauro Degregori

Referente tecnico-organizzativo

Dott.ssa Giuditta Berloff

Provincia Autonoma di Trento

Facilitatore

Arch. Massimo Pasqualini

Gruppo di progettazione

Coordinamento scientifico

Prof. Corrado Diamantini

Paesaggio

Dott.ssa Rose Marie Callà

Assetto di territorio, inquadramento strutturale e reti

Arch. Vincenzo Cribari

Inquadramento strutturale e paesaggio

Arch. Alessandro Franceschini

Scenario tendenziale e sistema insediativo

Arch. Stefania Staniscia

Normativa, indirizzi e cartografia di piano

Arch. Beppo Toffolon

Progetto energia Eurac research

Ing. Valentina D'Alonzo

Dott. Daniele Vettorato

Valutazione ambientale strategica

Arch. paes. Luisa Dal Brun

Dott.ssa Roberta Meneghini

SOMMARIO

Articolo 1.	Riferimenti	1
Articolo 2.	Zone di tutela ambientale	1
Articolo 3.	Ambiti fluviali d'interesse ecologico	1
Articolo 4.	Ambiti ecologici con valenza elevata	2
Articolo 5.	Ambiti ecologici con valenza mediocre	2
Articolo 6.	Ambiti ecologici con valenza bassa	3
Articolo 7.	Zone di riqualificazione ambientale o naturalizzazione	4
Articolo 8.	Reticolo idrico minore – tratti a valenza ecologica	4
Articolo 8 bis.	Fosse maggiori	4
Articolo 9.	Ambiti multifunzionali agro-naturalistici	4
Articolo 10.	Ciclovie di progetto	5
Articolo 11.	Adeguamento dei piani regolatori generali	5
Articolo 12.	Glossario	5

Articolo 1. Riferimenti

1. Le presenti norme fanno riferimento, in particolare, alle seguenti fonti legislative e normative:
 - legge provinciale 15 del 4 agosto 2015, "Legge provinciale per il governo del territorio", di seguito chiamata "legge urbanistica";
 - allegato B "Norme d'attuazione" della legge provinciale 5 del 27 maggio 2008, "Piano urbanistico provinciale", di seguito chiamato "norme del PUP";
 - Piano di Gestione dell'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), DPR 15 febbraio 2006;
 - delibera di Giunta provinciale 736 del 12 maggio 2017, "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)";
 - legge provinciale 12 del 11 giugno 2010, "Legge provinciale sulle piste ciclabili"
 - legge provinciale 11 del 23 maggio 2007, "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura"
 - Carta di sintesi della pericolosità (CSP), DGP 1317 del 4 settembre 2020.

2. Nelle presenti norme, nella relazione e nelle tavole il "Piano stralcio delle reti infrastrutturali ed ecologiche" del piano territoriale della Comunità" è citato in sigla come PSRI-E.

Articolo 2. Zone di tutela ambientale

1. Le zone di tutela ambientale sono disciplinate dall'articolo 11 delle norme del PUP che ne dà la seguente definizione:

Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

2. Il medesimo articolo assegna al piano territoriale della comunità il compito di approfondire e interpretare per tali zone la funzione di tutela del paesaggio. Le relative indicazioni sono demandate alla Carta del paesaggio del PTC. Per gli altri aspetti relativi alla tutela ambientale rimangono in vigore le norme vigenti.

Articolo 3. Ambiti fluviali d'interesse ecologico

1. Gli ambiti fluviali d'interesse ecologico sono costituiti dall'alveo dei corsi d'acqua, dalle rive, dalle sponde, dagli argini e dai terreni adiacenti che partecipano agli interscambi ecologici.

2. In relazione alla loro funzionalità ecosistemica, gli ambiti fluviali d'interesse ecologico si distinguono in ambiti ecologici con valenza elevata, mediocre e scarsa, soggetti alle particolari norme degli articoli seguenti.

3. Per i terreni agricoli interagenti con gli ambiti ecologici l'attività agricola è sottoposta alla disciplina prevista dalla DGP 736/2017 e in particolare alle "Disposizioni per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico".
4. Per qualsiasi intervento di trasformazione degli ambiti fluviali l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio eco-idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
5. Lo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua è ammesso solo a fronte di adeguate misure di compensazione del depauperamento ecologico del relativo ambito fluviale, approvate dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento e comunque in osservanza delle norme del Piano di tutela delle acque (PTA).

Articolo 4. Ambiti ecologici con valenza elevata

1. Sono ambiti d'integrità ecosistemica con carattere di alta naturalità, generalmente dotati di formazioni riparie arboree e arbustive ben consolidate che svolgono importanti funzioni ecologiche.
2. Questi ambiti devono essere protetti dalle attività sui terreni limitrofi e gestiti dal punto di vista forestale per preservare lo stato naturale e garantire la funzionalità dell'ecosistema.
3. In queste zone è vietato il cambio di coltura e non sono ammesse specie arboree alloctone.
4. I tagli arborei con il sistema a "taglio a scelta" sono ammessi purché sia garantita la funzionalità ecologica.
5. In questi ambiti non sono ammesse opere edilizie o infrastrutturali, tranne, nel rispetto della funzionalità ecologica e dei criteri di tutela e valorizzazione della parte sesta del PGUAP (VI.4):
 - a) modesti interventi necessari per la frequentazione ricreativa;
 - b) recupero di edifici e costruzioni già esistenti e autorizzati, se previsto dagli strumenti di pianificazione, senza aumento della Sul né ulteriore consumo di suolo;
 - c) adeguamento di strutture e infrastrutture già esistenti e autorizzate, senza aumento della Sul né ulteriore consumo di suolo;
 - d) percorsi ciclopedonali, per i quali si rende obbligatorio lo studio eco-idrobiologico di cui all'art. 3 comma 4.
6. Nell'ambito ecologico "La Rupe", la zona "Ex Combattenti" rimane disciplinata dalla deliberazione della Giunta Provinciale 15430 del 5 novembre 1993, "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "La Rupe" ai sensi dell'art. 5 della LP 23 giugno 1986, n. 14 e ss.mm. Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", come modificata dalla DGP 13266 del 18/10/1996.

Articolo 5. Ambiti ecologici con valenza mediocre

1. Gli ambiti ecologici con valenza mediocre sono tratti delle fasce perifluviali dove la funzionalità ecologica, in parte compromessa, deve essere migliorata favorendo la ricrescita della vegetazione riparia e ricostituendo la continuità tra l'alveo e le sponde con interventi sulle opere spondali che ne aumentino la permeabilità.

2. La fascia perifluviale può essere delimitata solo da barriere naturali e in essa sono consentiti solo lavori di piantumazione riparia e tagli di curazione, purché non compromettano la funzionalità ecologica.
3. Gli interventi sulla vegetazione riparia nella parte di alveo di facile allagamento dovranno essere effettuati mediante una curazione a ceduo a sterzo, ovvero la formazione di un ceduo disetaneo con polloni su ogni ceppaia di età diversa. Nella parte più lontana dalla riva bagnata la curazione potrà essere effettuata anche con fustaia o ceduo a sgamollo.
4. Sono ammesse opere di riqualificazione ambientale con tecniche di bioingegneria e la piantumazione di specie riparie, escluse le specie aliene.
5. In aggiunta a quanto consentito negli ambiti con valenza elevata, negli ambiti a valenza mediocre sono ammesse anche opere edili e infrastrutturali di rilevante interesse pubblico (passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo) non localizzabili altrove, a condizione che vengano eseguite mantenendo la funzionalità dell'ambito fluviale. Per le opere più rilevanti si rende obbligatorio lo studio eco-idrobiologico di cui all'art. 3 comma 4. Non sono ammesse infrastrutture viarie o altre strutture di supporto all'attività agricola.
6. Negli ambiti ecologici con valenza mediocre insistono superfici agricole in cui, per la criticità della loro collocazione, le modalità colturali sono soggette al rispetto della normativa in materia di tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi.
7. Negli ambiti ecologici con valenza mediocre si sollecita, da parte degli Uffici competenti e delle Amministrazioni comunali, un'azione rivolta a un effettivo miglioramento della qualità ecologica. Inoltre si sollecita che venga considerata dagli Uffici competenti l'opportunità di riportare a condizioni di naturalità le superfici agricole che vi insistono, nel rispetto dei diritti acquisiti, soprattutto quando esse ricadano nel demanio pubblico.

Articolo 6. Ambiti ecologici con valenza bassa

1. Gli ambiti ecologici con valenza bassa sono tratti dell'ambito fluviale dove la funzionalità ecologica, pesantemente compromessa da interventi di modificazione dell'assetto fluviale e del territorio circostante, richiede interventi di riqualificazione, anche dove il carattere artificiale dell'alveo rende particolarmente difficile il recupero della funzionalità ecologica.
2. L'eventuale ricostituzione della fascia riparia dovrà ripristinare la complessità ecologica, evitando formalismi geometrici inadeguati alle esigenze ecosistemiche.
3. Se la riqualificazione ecologica non può coinvolgere i terreni limitrofi deve comunque interessare gli argini e l'alveo stesso, ripristinando la morfo-diversità dell'alveo.
- 3bis. Le coltivazioni presenti negli ambiti ecologici di valenza bassa non devono inficiare lo stato ecologico del corso d'acqua e in prospettiva, dovrebbero essere abbandonate per favorire la riqualificazione naturalistica dell'ambito fluviale.
4. Ogni intervento in queste aree potrà essere effettuato solo dall'autorità idraulica competente, la quale valuterà eventuali interventi mitigatori direttamente in alveo o sugli argini.

Articolo 7. Zone di riqualificazione ambientale o naturalizzazione

1. Sono zone prossime ad ambiti di notevole importanza ambientale e paesaggistica interessate da previsioni urbanistiche decadute o da attività incongrue, per le quali i piani regolatori comunali dovranno definire una nuova disciplina in armonia con le indicazioni del piano territoriale della Comunità.
2. Sui terreni del demanio pubblico si suggerisce l'elaborazione di un programma di interventi coordinati tra il Servizio bacini montani e gli altri enti interessati.
3. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica sono ammesse solo opere di ordinaria manutenzione.

Articolo 8. Reticolo idrico minore – tratti a valenza ecologica

1. I tratti del reticolo minore a valenza ecologica vanno segnalati con apposite indicazioni che descrivano le loro caratteristiche naturali.
2. Di tali tratti va preservata e incentivata la morfo-diversità del fondo, la ricchezza naturalistica e la funzionalità ecologica delle rive, anche per mezzo della piantumazione di specie riparie.

Articolo 8 bis. Fosse maggiori

1. Per le fosse maggiori (Caldaro, S. Michele e Cornedo) si sollecitano azioni da parte dei soggetti competenti volte all'applicazione dei criteri di cui alla legge provinciale 11/07.

Articolo 9. Ambiti multifunzionali agro-naturalistici

1. Gli ambiti multifunzionali agro-naturalistici sono parti di territorio coltivato caratterizzate da funzioni ecologiche di particolare rilevanza e da un elevato livello di biodiversità.
2. In questi ambiti l'attività agricola deve tendere all'integrazione con i sistemi ecologici e biologici, sia in senso protezionistico – rispettando l'equilibrio ecologico e la biodiversità – sia sul piano colturale, utilizzando risorse naturali per migliorare la produzione agricola.
3. Negli ambiti multifunzionali agro-naturalistici le tecniche colturali mirano a ridurre l'uso di trattamenti inquinanti e a controllare la loro dispersione nell'ambiente, con particolare attenzione alla rete idrica minore, le cui le funzioni ecologiche vanno salvaguardate e, dove possibile, migliorate.
4. Per salvaguardare l'equilibrio ecologico e la biodiversità, senza penalizzare la redditività agricola, negli ambiti multifunzionali agro-naturalistici si suggeriscono:
 - a) la piantumazione di specie autoctone nelle superfici non coltivate al fine di migliorarne i caratteri di naturalità;
 - b) l'adozione di protocolli per la coltivazione biologica;
 - c) il mantenimento o la creazione di fasce tampone lungo i fossi campestri;
 - d) l'istituzione di consorzi al fine di coordinare le azioni precedenti e promuovere la produzione agricola locale.

5. Gli ambiti multifunzionali agro-naturalistici, per la loro integrità, costituiscono anche ambiti paesaggistici di notevole importanza. Si suggeriscono quindi:
 - a) l'uso di materiali naturali per gli impianti necessari per le coltivazioni;
 - b) la conservazione dei caratteri tipici delle costruzioni agricole e residenziali;
 - c) la riduzione dell'infrastrutturazione alle opere strettamente necessarie.
6. Negli ambiti multifunzionali agro-naturalistici non sono ammessi:
 - a) recinzioni o altre opere che ostacolano la percorrenza dei corridoi ecologici;
 - b) opere d'impermeabilizzazione delle sponde dei fossi;
 - c) inserimento di opere incongrue per tipo e materiale con il contesto ambientale e paesaggistico.
7. La Comunità offre il proprio sostegno istituzionale alle iniziative, anche di carattere sperimentale, volte allo sviluppo di un'agricoltura integrata con il contesto ecologico e paesaggistico nella prospettiva della creazione di un distretto/parco agricolo nel territorio della Rotaliana-Königsberg.

Articolo 10. Ciclovie di progetto

1. Le ciclovie di progetto si adeguano alle indicazioni contenute nella legge provinciale sulle piste ciclabili.
2. Ferme restando le competenze provinciali in materia si suggerisce l'uso di una adeguata segnaletica per i diversi tipi di percorso.
3. I tracciati segnati nelle tavole di piano non si configurano come previsioni urbanistiche vincolanti ma come indicazioni subordinate ai necessari studi di conformità.

Articolo 11. Adeguamento dei piani regolatori generali

1. Entro sei mesi dall'approvazione del PSRI-E i comuni provvedono ad adeguare i propri piani regolatori:
 - modificando le previsioni in contrasto con il PSRI-E;
 - definendo la disciplina delle zone di cui il PSRI-E ha cancellato la disciplina vigente.
2. Fino all'entrata in vigore dei PRG adeguati, nelle zone la cui disciplina è in contrasto col PSRI-E sono consentiti solo gli interventi di manutenzione edilizia e quelli previsti dall'articolo 54, comma 3 della legge urbanistica.

Articolo 12. Glossario

1. Formazione riparia: una comunità di organismi vegetali prettamente ripari ed igrofilo appartenenti a diverse specie associati secondo modalità proprie costituente un'entità riconoscibile omogenea dal punto di vista strutturale e fisionomica.
2. Siepe anti deriva: una realizzazione vegetale di alte dimensioni in grado di intercettare eventuali derive aeree dei prodotti agricoli distribuiti tramite atomizzatore. La Direttiva Europea 2009/128/CE, recepita anche dall'Italia con D. Leg. 150 del 14 agosto 2012,

stabilisce le linee guida per misure di mitigazione del rischio per le acque superficiali e gli organismi non bersaglio.

3. Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: ha lo scopo di facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata, e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio quindi si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.
4. Ceduo: forma di governo del bosco che si ottiene con un taglio periodico che lascia i ceppi da cui si origineranno i nuovi polloni.
5. Ceduo a sterzo o disetaneo: tipo di ceduo in cui su ogni ceppaia vengono rilasciati polloni di età pari a una, due e tre volte il turno per avere assortimenti differenti e mantenere una copertura costante del suolo.
6. Ceduo a sgamollo: tipo di ceduo in cui si tagliano solo i rami laterali degli alberi, lasciando intatti il fusto e la parte superiore della chioma.
7. Fustaia: forma di governo del bosco che si ottiene quando le piante nascono da un seme.